PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 333/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza e individuazione del Parco della memoria storica della Resistenza del Colle San Marco», nel testo approvato dalla I Commissione in data 24 febbraio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.43 del 26 febbraio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 10 marzo 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4, del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 6 marzo 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 09:00 del 9 marzo 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 9 marzo 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente F.to Marco Manzotti

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 333 - Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza e individuazione del Parco della memoria storica della resistenza del Colle San Marco

Art. 1 (Finalità)

L'articolo 1 introduce nell'ordinamento regionale la figura dei Parchi della memoria storica della Resistenza e individua le finalità della legge consistenti nel mantenere viva, approfondire e divulgare la memoria dei valori della Resistenza e dell'antifascismo, nonché nel promuovere la valorizzazione dei luoghi della memoria storica della Resistenza.

Invarianza: la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Individuazione dei Parchi della memoria storica)

L'articolo dispone che i Parchi della memoria storica della Resistenza siano individuati con legge regionale in aree simbolo della lotta partigiana.

Invarianza: la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Comitati locali per i Parchi della memoria storica)

L'articolo istituisce il comitato della memoria storica, disciplina la sua costituzione, ne disciplina le funzioni, individua il luogo dove si riunisce e la durata in carica dei componenti.

Invarianza: la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto la partecipazione ai lavori del comitato è a titolo gratuito.

Art. 4

(Attività e interventi di promozione dei Parchi della memoria storica)

L'articolo dispone che la Regione possa erogare contributi per le finalità previste all'articolo 1.

I criteri e le modalità per la concessione al Comitato dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Effetti finanziari: l'articolo ha effetti finanziari in quanto comporta nuovi oneri quantificati .in euro 10.000 per l'anno 2021; la copertura è prevista dall'articolo 6.

Art. 5

(Parco della memoria storica della Resistenza del Colle San Marco)

L'articolo individua e perimetra (allegato 1) il Parco della memoria storica del Colle san Marco, nel Comune di Ascoli Piceno, quale luogo della battaglia e dell'eccidio nazifascista del settembre-ottobre 1943.

Invarianza: la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Norma finanziaria)

Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2021 nel limite massimo di euro 10.000,00.

Il comma 2 individua la copertura della spesa per euro 10.000,00 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2200110002 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE, Missione 20, Programma 01 del bilancio di previsione 2020/2022. Il comma 3 rinvia alle leggi di bilancio il finanziamento delle annualità successive.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Di seguito la tabella riassuntiva:

S	∕ista dalla	proposta	Copertura della proposta			Disponibilità stanziamento anno 2021 alla data di ap- provazione		
MISSIONE /programma /	CAPI- TOLO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	MISSIO- NE	PROG	CAPITOLO	
Miss. 5 prog 02	N.I		10.000,00	Legge di bilan- cio	20	01	2200110002	408.280,00

Art. 7 (Norme transitorie e finali)

L'articolo al comma 1 contiene norme attuative per l'articolo 3 e l'articolo 5.

Invarianza: la disposizione ha carattere ordinamentale non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.